



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma della L.15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTA la legge del 7 agosto del 1990, n. 241, recante le “*Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147, recante “*Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*”;
- VISTO il decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l’articolo 2, commi 138 e 142, che ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l’articolo 1, comma 21, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell’equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 dicembre 2015, n. 941, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2016, foglio n. 933, relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dell’equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative



Il Ministro dell'università e della ricerca

di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- VISTO in particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, il quale prevede l'istituzione di una Commissione tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull'istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine del rilascio di titoli equipollenti, composta da un Presidente nominato d'intesa fra i due Ministri competenti, da tre rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui almeno uno designato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTO l'articolo 5, comma 4, del suddetto decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, in base al quale *“Il provvedimento di riconoscimento o diniego dell'equipollenza è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conformemente al parere formulato dalla Commissione”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 160, avente ad oggetto *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 settembre 2021, n. 1125, con il quale è stata nominata la Commissione tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull'istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il rilascio di titoli equipollenti a quelli universitari;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 01 febbraio 2024, n. 290, con il quale il prof. Giuseppe Caia è stato nominato Presidente della Commissione tecnico-consultiva;
- VISTA l'istanza presentata da MPDA a.p.s. / Music Academy di Bologna, in data 30 aprile 2023, acquisita con prot. 7748 del 02 maggio 2023, per il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla Laurea (Classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) e alla Laurea magistrale (Classe LM-45 - Musicologia e Beni Musicali e Classe LM-65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) dei titoli rilasciati;
- VISTA la documentazione trasmessa da MPDA a.p.s. / Music Academy di Bologna, in data 23 febbraio 2024, acquisita con prot. 4680 del 06 marzo 2024;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il parere non favorevole formulato dalla Commissione tecnico-consultiva, che si riporta: *“rilevato che la documentazione trasmessa da MPDA a.p.s. / Music Academy di Bologna in data 23 febbraio 2024 (acquisita con prot. 4680 del 06.03.2024) è identica a quella precedentemente inviata in data 30 aprile 2023 (acquisita con prot. 7748 del 02.05.2023), reputa non sussistere elementi nuovi e, pertanto, conferma - come già espresso nell'adunanza del 13 luglio 2023 (verbale n. 6) - il parere non favorevole al riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla Laurea (Classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) e alla Laurea magistrale (Classe LM-45 - Musicologia e Beni Musicali e Classe LM-65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) dei titoli rilasciati, per mancanza della condizione preliminare della “rilevanza nazionale” dell'Istituzione formativa istante, ex art. 1 del D.I. n. 941/2015.”;*
- VISTA** la nota prot. 20112 del 25 ottobre 2024 dell'Ufficio VI della DG Ordinamenti formazione superiore e diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, per mezzo della quale è stato comunicato a MPDA a.p.s. / Music Academy il motivo ostativo, ex art. 10-bis della legge 241/1990, all'accoglimento della domanda di equipollenza avanzata dall'Istituzione con assegnazione di termini per contraddittorio;
- VISTO** il parere non favorevole formulato dalla Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 13 novembre 2024, che si riporta: *“- accertato che l'Ufficio (con nota prot. 20112 del 25.10.2024) ha comunicato a MPDA aps / Music Academy i motivi ostativi, ex art. 10-bis della legge 241/1990, all'accoglimento della domanda di equipollenza avanzata dall'Istituzione con assegnazione di termini per contraddittorio e che l'Istituzione in parola ha fatto pervenire le proprie osservazioni rispetto alle suddette motivazioni oltre il termine assegnato (acquisite con prot. 21307 del 08.11.2024) - conferma il parere non favorevole al riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla Laurea (Classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) e alla Laurea magistrale (Classe LM-45 - Musicologia e Beni Musicali e Classe LM-65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) dei titoli rilasciati, per mancanza della condizione preliminare della “rilevanza nazionale” dell'Istituzione formativa istante, ex art. 1 del D.I. n. 941/2015, in quanto dalla documentazione esaminata - compresa quella pervenuta tardivamente - non emerge nessun evento, iniziativa, manifestazione e collaborazione che possa configurare la rilevanza nazionale.”;*
- RITENUTO** di dover adottare, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto D.I. n. 941 del 2015, il provvedimento di diniego dell'equipollenza conformemente al parere formulato dalla Commissione nella citata delibera del 13 novembre 2024;

DECRETA

Articolo 1



Il Ministro dell'università e della ricerca

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, per i motivi indicati in premessa, non viene riconosciuta l'equipollenza alla Laurea (Classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) e alla Laurea magistrale (Classe LM-45 - Musicologia e Beni Musicali e Classe LM-65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) dei titoli rilasciati di cui all'istanza di MPDA aps / Music Academy.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini